

Deliberazione 1 dicembre 2010 - VIS 172/10

Adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti di Lampogas Lombarda S.r.l.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 1 dicembre 2010

Visti:

- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. n. 244/01);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, come successivamente modificata ed integrata, di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009 – 2012" (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità, 23 febbraio 2009, VIS 12/09;
- la deliberazione dell'Autorità, 10 dicembre 2009, VIS 143/09.

Fatto

1. Con deliberazione VIS 143/09, l'Autorità ha avviato, nei confronti della società Lampogas Lombarda S.r.l. (di seguito: Lampogas o società), un procedimento per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per le seguenti violazioni, riscontrate sulla base delle informazioni e dei documenti acquisiti nel corso dell'ispezione (disposta con deliberazione VIS 12/09) effettuata da personale dell'Autorità e da militari della Guardia di Finanza presso la stessa società:
 - a) violazione dell'obbligo di disporre di uno o più recapiti telefonici con linea fissa dedicati esclusivamente al servizio di pronto intervento, con passaggio diretto ad un operatore di centralino di pronto intervento o ad un operatore di pronto intervento senza necessità di comporre altri numeri telefonici (articolo 25, comma 1, lett. b) della RQDG);
 - b) violazione dell'obbligo di disporre di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita delle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento (articolo 25, comma 1, lett. g) della RQDG).

2. Con nota del 14 gennaio 2010 (prot. Autorità 1875) la società ha chiesto di essere sentita in audizione finale.
3. Con nota del 15 ottobre 2010 (prot. Autorità 34469), il responsabile del procedimento ha comunicato a Lampogas le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01.
4. In data 11 novembre 2010 si è svolta l'audizione finale dinanzi al collegio dell'Autorità.

Valutazione giuridica

5. L'art. 25, comma 1, lettera b) della RQDG stabilisce che le imprese di distribuzione del gas devono disporre di uno o più recapiti telefonici con linea fissa dedicati esclusivamente al servizio di pronto intervento, con passaggio diretto ad un operatore di centralino di pronto intervento o ad un operatore di pronto intervento senza necessità di comporre altri numeri telefonici.
6. L'art. 25, comma 1, lettera g) della medesima deliberazione stabilisce che l'impresa distributrice deve disporre di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita delle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti di pronto intervento.
7. Dagli elementi acquisiti in sede ispettiva emerge che la società Lampogas si è resa responsabile della violazione delle citate disposizioni. La stessa società ha infatti dichiarato nella check list, in sede di verifica ispettiva, *“(...) di disporre di una linea fissa dedicata non esclusivamente al servizio di pronto intervento (...)”* e *“(...) di disporre unicamente di un registro cartaceo dove vengono annotate le informazioni relative alle chiamate di pronto intervento (...)”*.

Quantificazione della sanzione

8. L'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
9. Con deliberazione ARG/com 144/08 l'Autorità ha adottato *“linee guida per l'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481”*.
10. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta di Lampogas contrasta con disposizioni volte ad assicurare la sicurezza del servizio di distribuzione attraverso l'imposizione agli esercenti di obblighi relativi al servizio di pronto intervento di cui all'art. 25 del RQDG. Pertanto, la gravità della violazione deriva direttamente dal bene giuridico tutelato dalla deliberazione violata, costituito dall'incolumità delle persone e delle cose.
11. Sulla durata della violazione contestata, considerata l'entrata in vigore delle disposizioni in esame l'1 gennaio 2009, la violazione persiste da quasi due anni.
12. Con riferimento al criterio dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*, la società non ha addotto alcun elemento.

13. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, la società non si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità.
14. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che la società ha un fatturato rilevante pari ad euro 143.222

DELIBERA

1. si accerta la violazione, da parte di Lampogas Lombarda S.r.l., dell'articolo 25, comma 1, lettere b) e g) della RQDG, nei termini di cui in motivazione;
2. è irrogata nei confronti di Lampogas Lombarda S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge n. 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 7.000,00 (settemila);
3. si ordina a Lampogas Lombarda S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95 di adempiere agli obblighi di cui all'art. 25, comma 1, lettere b) e g) della RQDG e di trasmettere all'Autorità la prova dell'ottemperanza a tale prescrizione entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento;
4. si ordina a Lampogas Lombarda S.r.l. di pagare la sanzione di cui al precedente punto 2 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (*Allegato A*), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
5. decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo "789T");
6. si ordina a Lampogas Lombarda S.r.l. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
7. il presente provvedimento sarà comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Lampogas Lombarda S.r.l., Viale Risorgimento, n. 20, 21020 Crosio della Valle (Varese) e pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

1 dicembre 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis